

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 04/P/2023

Rimini, li 5 giugno 2023

OGGETTO Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023 (Decreto legge 01/06/2023, n. 61 – “Decreto Alluvioni”)

INDICE:

1	PREMESSA – TERRITORI E SOGGETTI INTERESSATI	2
2	SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI	2
2.1	Sospensione dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali e contributivi in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.....	2
2.1.1	I versamenti tributari e contributivi sospesi vanno effettuati entro il 20 novembre 2023. Quale comportamento tenere 3	
2.1.2	La particolare disciplina del Diritto camerale	3
2.2	Sospensione degli adempimenti tributari e relativi ai rapporti di lavoro in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 3	
2.3	Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione di accertamento	4
3	MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI	4
3.1	Indennità una tantum per i lavoratori autonomi	4
3.2	Agevolazioni del fondo di garanzia PMI	4
3.3	Contributi a fondo perduto a favore delle imprese esportatrici	5
3.4	Sospensione di termini in favore delle imprese.....	5
3.5	Aiuti alle imprese agricole	5
3.6	Aiuti alle imprese turistiche.....	6
4	TERMINE ULTIMO PER IL SUPERBONUS 110% PER LE UNIFAMILIARI	6
5	AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO EMERGENZIALE	6
6	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEI SOGGETTI ALLUVIONATI.....	7
6.1	Raccolta fondi attivata dalla Regione Emilia-Romagna.....	7
6.2	Detrazione di imposta per le Persone fisiche	7
6.3	Deduzione dal reddito complessivo delle imprese	8
7	ALLEGATO	9

1 PREMESSA – TERRITORI E SOGGETTI INTERESSATI

È stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, il Decreto Alluvioni (Decreto legge 01/06/2023, n. 61) contiene le misure varate dal Governo per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi, soprattutto in Romagna, a partire dal 1° maggio 2023.

Il decreto, entrato in vigore il 2 giugno, prevede svariate misure per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi atmosferici che hanno duramente colpito ampi territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Va subito chiarito che, in linea generale e fatto salvo quanto di seguito specificato di volta in volta, le disposizioni del Decreto di applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al Decreto stesso.

Dunque, la prima cosa da fare è consultare l'elenco dei territori alluvionati riportato in allegato alla presente circolare, dopodiché, visto che il Decreto riguarda i "soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori":

- per le presone fisiche "private", occorrerà fare riferimento alla residenza anagrafica;
- per le presone fisiche che agiscono come imprenditori (imprese individuali), o come professionisti, occorrerà fare riferimento alla residenza anagrafica e/o alla sede operativa;
- per le società, le associazioni professionali, etc... occorrerà fare riferimento alla sede legale e/o alla sede operativa

Riteniamo che per sede operativa si debba intendere un luogo ove effettivamente viene esercitata un'attività di impresa o professionale, regolarmente dichiarato alla Camera di Commercio e/o all'Agenzia delle Entrate.

2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

La sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi è disciplinata nell'art. 1 del Decreto Alluvioni e si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (Cfr. il Cap. 1).

2.1 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA DAL 1° MAGGIO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

L'art. 1 del Decreto Alluvioni prevede la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei versamenti tributari, nonché dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (es. premi INAIL).

La norma non specifica nel dettaglio quali siano versamenti sospesi, in quanto fa genericamente riferimento ai "versamenti tributari in scadenza" nel suddetto periodo. Ciò consente quindi di ritenere che vengano sospesi tutti i versamenti di imposte periodiche che scadono dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

Si pensi ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, sia delle persone fisiche, che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti IRES (es. saldo e prima rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP con scadenza al 30 giugno e 31 luglio 2023). Sono del pari sospesi i versamenti che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto derivanti dalla liquidazione periodica dell'IVA sia trimestrale che mensile.

Considerata la portata generale della misura, i versamenti tributari sospesi riguardano anche le imposte non periodiche, come l'imposta di registro (si pensi alla liquidazione e versamento dell'imposta sul canone annuo di locazione, la cui scadenza ricade nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023).

Il Decreto prevede poi espressamente che la sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, che sono operate dai sostituti d'imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei territori individuati dal decreto. Non si comprende, però, per quale ragione non si faccia menzione delle ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, in mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, la sospensione dei versamenti dovrebbe interessare, oltre che i tributi erariali, anche quelli locali, in particolare il versamento della prima rata IMU in scadenza il 16 giugno 2023.

A proposito di IMU giova ricordare sospensione si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall'evento emergenziale (come individuati nell'allegato 1 al decreto). Di conseguenza il Decreto non dispone alcuna sospensione dei versamenti relativi agli immobili danneggiati dall'alluvione posseduti da quei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, NON avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori individuati nell'allegato 1. In questi casi per poter usufruire di eventuali proroghe, riduzioni, etc... occorrerà fare riferimento ai provvedimenti eventualmente adottati dal Comune ove sono ubicati gli immobili alluvionati.

La sospensione concerne espressamente anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli artt. 29 e 30, D.L. n. 78/2010, dagli atti di cui all'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. n. 16/2012, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari, e dagli atti di cui all'art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, ossia gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti territoriali.

Per quanto attiene ai versamenti già effettuati, essi restano acquisiti dall'Erario e non si procede al relativo rimborso (ad esempio il versamento derivante dalla liquidazione IVA di aprile o del trimestre gennaio-marzo che sia già stato effettuato entro il 16 maggio 2023).

Infine, si segnala che la sospensione è estesa ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (es. INPS) e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL), i cui termini scadono nello stesso periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

2.1.1 I versamenti tributari e contributivi sospesi vanno effettuati entro il 20 novembre 2023. Quale comportamento tenere

L'art. 1, comma 7, del Decreto stabilisce che i versamenti sospesi di cui al precedente § 2.2 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Tuttavia, non si può escludere la possibilità che in sede di conversione del decreto venga introdotta la possibilità di versare le predette somme sospese mediante rateizzazione.

Stante il fatto che numerosi Clienti dello scrivente Studio SC&N, pur avendone i requisiti, hanno manifestato la volontà di non usufruire della sospensione dei versamenti in oggetto, lo Studio provvederà alla predisposizione ed all'invio a tutti i Clienti dei modelli di versamento F24 ordinariamente scadenti da oggi 5 giugno e sino al 31 agosto 2023¹. Pertanto, i Clienti che hanno i requisiti per la sospensione e che intendono usufruirne sono pregati di contattarci quanto prima e, in tal caso, provvederemo secondo le loro indicazioni!

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'art. 29, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. n. 16/2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'art. 30, D.L. n. 78/2010, al momento sospesi, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

2.1.2 La particolare disciplina del Diritto camerale

Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, è sospeso dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi il versamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA.

Si noti che la norma non fa riferimento alla sede legale delle società, bensì solo alla sede operativa, lasciando intendere, secondo taluni interpreti, che la sospensione riguardi solo i versamenti dovuti alle Camere di Commercio nella cui circoscrizione sono ubicate le sedi operative alluvionate. Inoltre, il pagamento del diritto andrà eseguito in unica soluzione alla ripresa del termine, vale a dire il 1° luglio 2023², e non il 20 novembre 2023.

Stante brevità del termine di sospensione e onde evitare inutili complicazioni e rischi di errore, lo scrivente Studio provvederà alla predisposizione ed all'invio a tutti i Clienti dei modelli di versamento F24 relativi al diritto camerale entro le ordinarie scadenze.

2.2 SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO IN SCADENZA DAL 1° MAGGIO 2023 AL 31 AGOSTO 2023

La sospensione riguarda anche gli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nonché i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori

¹ Resta inteso che ai Clienti che non intendono usufruire della sospensione non sarà comunque applicata la maggiorazione dello 0,40% in caso di spostamento dei versamenti dal 30 giugno al 31 luglio.

² Cadendo questo termine di sabato, la scadenza subisce un ulteriore slittamento al 3 luglio successivo.

individuati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti.

Dunque la sospensione vale anche per gli adempimenti di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

Gli adempimenti sospesi in oggetto andranno effettuati entro il 20 novembre 2023.

2.3 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO

Il Decreto stabilisce inoltre che si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, legge n. 212/2000, la disciplina prevista dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015, riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali per cui le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Inoltre, l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

Tale normativa per espressa previsione di legge è applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997.

Il decreto chiarisce, inoltre, che queste disposizioni si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Infine, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'art. 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, legge n. 197/2022 (rottamazione delle cartelle).

3 MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI

3.1 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI

Tra le misure agevolative del Decreto Alluvioni spicca l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi disciplinata dall'art. 8.

In particolare, l'indennità è riconosciuta, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023

Il contributo sarà pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell'attività non superiore a 15 giorni e, comunque, nella misura massima complessiva di 3.000 euro.

Tale indennità:

- spetta nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
- è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda, ADEGUATAMENTE DOCUMENTATA, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS sospenderà l'accoglimento delle ulteriori domande.

3.2 AGEVOLAZIONI DEL FONDO DI GARANZIA PMI

Al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche delle zone alluvionate, all'art.9 viene rafforzato l'intervento del Fondo centrale di garanzia.

Nello specifico, in favore delle imprese localizzate nei territori alluvionati, dal 2 giugno 2023 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo è concessa:

- in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1;
- a titolo gratuito;

- nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta, elevabile fino al 90% in conformità al Temporary Crisis Framework. Nel caso di riassicurazione, la percentuale massima di copertura è del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, elevabile fino al 100%, in conformità al Temporary Crisis Framework, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

3.3 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI

Altra misura di sostegno è prevista all'articolo 10.

In particolare, SIMEST è autorizzata all'erogazione di contributi a fondo perduto, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, nei limiti della quota dei medesimi per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

Tali contributi:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

3.4 SOSPENSIONE DI TERMINI IN FAVORE DELLE IMPRESE

L'art. 11 del Decreto stabilisce altresì che per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- a) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alle CCIAA (Cfr. il § 2.1.2);
- b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023³;
- c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari;
- d) i pagamenti di canoni per contratti leasing aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- e) i pagamenti di canoni per contratti leasing aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

Gli eventi alluvionali che hanno colpito le suddette imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori alluvionati, sono poi sospesi i termini per gli adempimenti amministrativi da compiersi presso le CCIAA, e i relativi pagamenti, nel periodo 1° maggio - 31 luglio 2023. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

3.5 AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE

A favore delle imprese del settore agricolo, l'art. 12 estende la possibilità di accedere agli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, di cui al D.Lgs. n. 102/2004, anche alle imprese agricole e alle cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, che, al verificarsi dell'evento alluvionale, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali. Gli aiuti vengono concessi a complemento dei risarcimenti del Fondo Agricat.

È demandato alla Regione competente il compito di delimitare le aree colpite e di accertare i danni conseguenti.

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali dovranno essere trasmesse alla Regione competente (che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti), mentre per i danni alle produzioni agricole le istanze dovranno essere presentate al soggetto gestore Agricat.

Le Regioni potranno richiedere un'anticipazione per erogare le prime risorse alle imprese agricole, necessarie per far fronte alle somme urgenze e garantire la continuità produttiva.

³ La sospensione, che interessa ad esempio i termini per effettuare le registrazioni contabili, quelli per la tenuta di assemblee e consigli di amministrazione e per le verifiche trimestrali dei collegi sindacali e dei revisori, dovrebbe comportare che i termini sospesi ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2023.

Al comma 8 si prevede poi che, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, una quota (pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025) del fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), sia destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnica, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

3.6 AIUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE

Anche il comparto turistico è destinatario di misure di sostegno.

In particolare, con l'art. 17 vengono stanziati 10 milioni per l'anno 2023 per assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici del comparto aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

Le risorse saranno a favore:

- delle attività turistiche e ricettive;
- dei porti turistici;
- degli stabilimenti termali e balneari;
- dei parchi tematici;
- dei parchi divertimento;
- degli agriturismi;
- del settore fieristico;
- della ristorazione.

È demandato ad un decreto del Ministro del turismo, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4 TERMINE ULTIMO PER IL SUPERBONUS 110% PER LE UNIFAMILIARI

Altra misura di particolare rilievo è contenuta al comma 10 dell'art. 1 del Decreto Alluvioni.

Intervenendo sull'art. 119, c. 8-bis, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ubicati nei territori indicati nell'allegato 1, sui quali al 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori, si rinvia dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, il termine ultimo entro il quale devono essere sostenute le spese per poter beneficiare della maxi detrazione con aliquota del 110%.

5 AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO EMERGENZIALE

Per fronteggiare l'impossibilità in tutto o in parte di recarsi al lavoro, tra le altre misure introdotte, viene previsto un ammortizzatore sociale unico a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati e ai lavoratori agricoli entro il limite temporale del 31 agosto 2023.

Le integrazioni salariali "speciali" previste dal decreto sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale ordinariamente previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, nonché con i trattamenti di integrazione salariale previsti per i lavoratori agricoli dalla l. n. 457/1972 e per gli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 n. 590/1981.

Viene, inoltre, prevista la dispensa dall'obbligo di informazione e consultazione sindacale, una deroga alla tempistica di invio delle istanze e infine l'esonero dal versamento del contributivo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.

Il Decreto Alluvioni prevede a favore dei lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023:

- risiedono o sono domiciliati,
- ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 al decreto,
- e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza dei Consigli dei Ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023,

il riconoscimento di una specifica integrazione salariale unica, con relativa contribuzione figurativa di importo massimo pari al massimale mensile previsto per la generalità delle integrazioni salariali (per l'anno 2023 euro 1.321,53 lordi) entro il limite temporale del 31 agosto 2023.

Il trattamento:

- è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale ordinariamente previsti dal D.Lgs. 148/2015 nonché con i trattamenti di integrazione salariale previsti per i lavoratori agricoli dalla L. n. 457/1972 e per gli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 L. n. 590/1981;

- spetta per un massimo di 90 giornate che si riducono a 15 per i lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati in tutto in parte a recarsi al lavoro in quanto residenti o domiciliati negli stessi territori.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, viene precisato che l'impossibilità a recarsi al lavoro deve essere adeguatamente documentata e deve essere relativa a:

- provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale;
- interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazioni ovvero dell'impossibilità ad utilizzare mezzi di trasporto;
- inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio;
- condizioni di salute di familiari conviventi;
- ulteriori avvenimenti che richiedano la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro.

Ai lavoratori agricoli che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato attivo, l'indennità spetta entro il limite massimo di 90 giornate.

Per i restanti lavoratori agricoli (si presume quelli privi di un rapporto di lavoro attivo), l'indennità spetta per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, fermo restando il limite massimo di 90 giornate.

Il periodo coperto dalla specifica indennità, nei limiti previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Viene, inoltre, previsto che l'erogazione della prestazione avvenga esclusivamente mediante il pagamento diretto INPS. L'Istituto disciplinerà i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Infine, viene previsto a favore dei datori di lavoro che presentano domanda per le indennità emergenziali per gli eventi alluvionali, l'esonero:

- dall'obbligo di informazione ed eventuale consultazione sindacale previsti in via ordinaria;
- dal rispetto delle tempistiche ordinarie di presentazione delle istanze.

Anche alla luce delle difficoltà economico finanziarie dei datori di lavoro, viene prevista l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 4 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

6 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEI SOGGETTI ALLUVIONATI

Il Decreto Alluvioni nulla dispone in materia di erogazioni liberali a favore dei soggetti alluvionati della Romagna; pertanto trovano applicazione le seguenti regole generali.

6.1 RACCOLTA FONDI ATTIVATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Regione ha attivato una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole che sono state colpite da alluvioni o frane conseguenti agli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023.

Chiunque può versare utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: "ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA"

Il conto corrente è intestato all'**Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna** (anche in versione abbreviata "Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna).

6.2 DETRAZIONE DI IMPOSTA PER LE PERSONE FISICHE

Ai sensi dell'art. 138 comma 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del TUIR, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei seguenti soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000:

- ONLUS (ora denominate ETS – Enti del Terzo Settore);
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

- c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici (tra cui rientra all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna);
- e) associazioni sindacali e di categoria.

Limiti di detraibilità

Dall'I.R.Pe.F. lorda si detrae un importo, **pari al 19 per cento**, delle suddette erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari effettuati tramite versamenti a favore citati soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000

La detrazione è calcolata su **un importo non superiore a euro 2.065,83**.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). **La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.**

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, **è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.**

6.3 DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO DELLE IMPRESE

L'art. 27, comma 1, della Legge 13 maggio 1999 n. 133 prevede che "sono deducibili dal reddito d'impresa, ai fini delle relative imposte, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti".

Dunque per questo tipo di donazioni non sono previsti limiti di importo, nel senso che il costo viene portato in diminuzione dal reddito complessivo della società per lo stesso ammontare iscritto a conto economico.

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27, comma 1, della citata Legge n. 133/199 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, come segue:

- a) ONLUS (ora denominate ETS – Enti del Terzo Settore);
- b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici (tra cui rientra all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna);
- e) associazioni sindacali e di categoria.

Ovviamente tutte le suddette erogazioni liberali devono essere debitamente documentate tramite ricevuta rilasciata dal soggetto ricevente e copia del bonifico bancario, assegno, etc.....

Per quanto attiene le donazioni effettuate in favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, ciascuna impresa dovrà richiedere la ricevuta di versamento tramite PEC all'indirizzo STPC.bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it, allegando copia del bonifico effettuato nonché il riferimento dell'indirizzo PEC al quale la ricevuta dovrà essere restituita.



Studio Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

7 ALLEGATO

1) Elenco dei territori interessati dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini